

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2187 del 07/07/2016
Oggetto	D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., PARTE QUARTA e L.R. 13/2015. DITTA FANTON ARRIGO S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., RELATIVA ALL'IMPIANTO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI UBICATO NEL COMUNE DI MODENA, VIA RESPIGHI, 190.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2235 del 06/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno sette LUGLIO 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO:

D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., PARTE QUARTA – L.R. 13/2015.

DITTA FANTON ARRIGO S.R.L.

AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., RELATIVA ALL'IMPIANTO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI UBICATO NEL COMUNE DI MODENA, VIA RESPIGHI, 190.

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, ai Capi IV e V della Parte Quarta “Norme in materia di gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinati” disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

L'articolo 208 del D.lgs. 152/2006, Parte Quarta, prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica per le materie urbanistica, tutela ambientale, salute e sicurezza del lavoro e igiene pubblica, rilasciata dalla Regione competente per territorio.

La Legge della Regione Emilia Romagna n. 13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale.

Il Consiglio della Provincia di Modena con delibera n. 11 del 08/02/2016 ha approvato la convenzione per l'esercizio mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di Modena delle funzioni attribuite alla Provincia in materia ambientale, riguardante, tra l'altro, il controllo della gestione dei rifiuti e l'iscrizione al registro dei recuperatori in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.lgs. 152/06.

La ditta Fanton Arrigo S.r.l., avente sede legale e impianto a Modena, via O. Respighi, 190 svolge attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Nell'impianto vengono gestiti prevalentemente rifiuti ferrosi e non ferrosi. L'attività di smaltimento consiste nel deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi costituiti da batterie al piombo.

L'attività di recupero consiste nella messa in riserva, selezione/cernita, pressatura, cesoiatura, macinazione per l'ottenimento di rifiuti o di materie prime secondarie, ovvero materiali che cessano la qualifica di rifiuto conformi alle norme tecniche di settore.

I titoli abilitativi ambientali relativi all'impianto in oggetto ad oggi vigenti sono i seguenti:

- Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 rilasciata dalla Provincia di Modena con determinazione n. 32 del 16/06/2010, avente validità sino al 30/04/2020;

-
- Iscrizione n. MOD010 al “Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti” della Provincia di Modena (ora gestito da ARPAE), ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., avente validità sino al 19/06/2018;
 - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue prodotte dall'insediamento rilasciata dal Comune di Modena con atto prot. n. 32975 del 14/03/2013, avente validità sino al 14/03/2017.

La ditta Fanton Arrigo S.r.l. ha presentato alla Provincia di Modena, in data 14/07/2015, domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, relativa allo stabilimento in oggetto. Tale domanda è stata acquisita agli atti con prot. n. 69196/9.11.6. del 15/07/2015.

L'istanza è finalizzata alla modifica della vigente autorizzazione allo scarico per l'installazione di un impianto di trattamento chimico-fisico a valle dell'esistente vasca di accumulo e sedimentazione a servizio della porzione di area cortiliva dello stabilimento di maggiore estensione (denominata superficie A nella relazione tecnica allegata all'istanza) utilizzata per lo stoccaggio dei rifiuti, avente una superficie pari a 2.380 mq.

Contestualmente, l'azienda ha richiesto di ricomprendere nell'autorizzazione vigente ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 anche il titolo ambientale nel seguito elencato:

- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4-6, della L. 447/95 in materia di inquinamento acustico.

Nessuna variazione viene apportata alle tipologie, spazi e quantitativi di rifiuti gestiti.

La comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'art. 216 del D.lgs. 152/06 e iscrizione al “Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti” non vengono ricomprese all'interno dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del citato decreto legislativo e mantengono pertanto la propria efficacia e validità.

I titoli ambientali in materia di scarico di acque reflue in pubblica fognatura ed impatto acustico riguardano l'attività di gestione rifiuti svolta ai sensi dell'art. 208 e dell'art. 216 del D.lgs. 152/06.

La Ditta ha fornito elementi di integrazione all'istanza in data 16/10/2015, 17/03/2016 e 10/05/2016, con particolare riferimento al titolo ambientale in materia di impatto acustico. Tali elementi di integrazione sono stati richiesti dalla Provincia di Modena e da ARPAE (SAC e Servizio Territoriale) rispettivamente in data 21/08/2015, 02/02/2016 e 06/04/2016.

In data 23/12/2015 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni del comune di Modena, prot. n. 179267, relativamente all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura.

In data 15/06/2016 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni del Comune di Modena, prot. n. 89827, in materia di impatto acustico.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria sussistono le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 mediante integrazione della determinazione della Provincia di Modena n. 32 del 16/06/2010 con i titoli ambientali in materia di scarichi idrici e rumore.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Direttore Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE Sezione di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi Direttore Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE Sezione di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE Sezione di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- 1) **il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06**, alla ditta **Fanton Arrigo S.r.l.** con sede legale e impianto a Modena, via O. Respighi, 190, mediante integrazione della determinazione della Provincia di Modena n. 32 del 16/06/2010, con i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.lgs. 152/2006 (articoli 124 e 125)
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4- 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447

- 2) Di stabilire che dalla data del presente atto l'autorizzazione allo scarico prot. n. 32795 del 14/03/2013 rilasciata dal comune di Modena è da intendersi, a tutti gli effetti, decaduta.
- 3) **Di stabilire che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1) sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:**
- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.lgs. 152/2006 (articoli 124 e 125)
 - Allegato Rumore – comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4-6, della L. 447/95.
- 4) Di dare atto che i suddetti titoli ambientali riguardano l'attività di gestione rifiuti svolta nell'impianto ai sensi del D.lgs. 152/06, artt. 208 e 216. La comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'art. 216 del D.lgs. 152/06 e Iscrizione al “Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti” non vengono ricomprese all'interno del presente atto e mantengono pertanto la propria efficacia e validità.
- 5) **Di stabilire che la presente autorizzazione ha efficacia sino al 30/04/2020** (data di scadenza della determinazione n. 32 del 16/06/2010 rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06).
- 6) Di stabilire che sono fatte salve tutte le prescrizioni, disposizioni ed obblighi contenuti nella determinazione n. 32 del 16/06/2010 per quanto non in contrasto con il presente atto.
- 7) Di informare che:
- al fine di verificare la conformità dell'impianto e il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, l'Autorità competente per il controllo e relativi atti collegati è l'ARPAE Sezione di Modena:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.lgs. 152/2006 (articoli 124 e 125)	ARPAE Sezione di Modena
Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447	

- Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.
- 8) Di trasmettere copia del presente atto alla Ditta Fanton Arrigo S.r.l., al comune di Modena, all'ARPAE Sezione di Modena, Servizio Territoriale Distretto Area Centro – Modena e alla ditta Hera S.p.A. - Direzione Acqua.

IL DIRETTORE RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
DOTT. GIOVANNI ROMPIANESI

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

Da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Atto n. del.....

Data..... Firma.....

Allegato ACQUA

Ditta Fanton Arrigo S.r.l. (IMP. VIA O. RESPIGHI, 190) – MODENA

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
SCARICHI IDRICI	<p>Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Acque reflue di dilavamento nella pubblica fognatura

A – Premessa normativa

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B – Parte descrittiva

La ditta Fanton Arrigo S.r.l. presso l'insediamento di Modena, via O. Respighi, 190, svolge attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non, costituiti principalmente da rottami ferrosi e non ferrosi.

Relativamente agli scarichi idrici, si ha, attualmente, la seguente configurazione:

- a.le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento, previo trattamento in fosse biologiche, sono convogliate nella pubblica fognatura;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni (SAC) di MODENA

via Giardini, n°474 | CAP 41124 MODENA | tel +39 0 59/209408 | fax +39 059/209409 | PEC aoomo@cert.arpae.emr.it

-
- b.le acque meteoriche ricadenti sulle coperture dello stabilimento confluiscono tal quali mediante condotta dedicata, nella pubblica fognatura;
 - c.le acque meteoriche che ricadono sui cumuli di rifiuti raccolti nella porzione nord-est del piazzale, di superficie pari a 850 mq (denominata superficie B nella relazione tecnica allegata), previo trattamento in un impianto in continuo costituito da sedimentatore e disoleatore con filtro a coalescenza, sono convogliate nella pubblica fognatura di via Respighi;
 - d.le acque meteoriche che ricadono sui cumuli di rifiuti raccolti nella rimanente porzione del piazzale, di superficie pari a 2.380 mq (denominata superficie A nella relazione tecnica allegata), sono trattate in un impianto di trattamento in continuo costituito da sedimentatore e disoleatore con filtro a coalescenza;
 - e.le emulsioni oleose della zona deposito residui da tornitura sono trattate in uno specifico disoleatore a tre setti e quindi conferite all'impianto di trattamento delle acque reflue dell'area A.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato, le acque reflue trattate negli impianti di sedimentazione e disoleazione di cui sopra sono classificate come acque reflue di dilavamento.

Le acque reflue di cui al punto a. sono classificabili come “acque reflue domestiche” e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio Idrico Integrato.

Le acque di cui alla lettera b. sono classificabili come “acque pluviali” e non necessitano di autorizzazione allo scarico.

C – Istruttoria e pareri

Richiamata l'autorizzazione allo scarico prot. n. 32975 del 14/03/2013, rilasciata dal Comune di Modena alla ditta Fanton Arrigo S.r.l. per l'insediamento di Modena, via O. Respighi, 190;

vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 tesa ad ottenere la modifica della vigente autorizzazione allo scarico per l'installazione di un impianto per il trattamento delle acque reflue, in aggiunta a quelli attualmente presenti. In particolare, si prevede di installare a valle del sedimentatore – disoleatore a servizio dell'area A, un impianto di trattamento chimico-fisico nel quale si avrà una prima fase di flottazione ad aria satura e quindi una seconda fase di adsorbimento su carbone attivo. Lo scarico dei reflui depurati sarà quindi conferito alla pubblica fognatura di via Respighi tramite rete dedicata;

visto il parere tecnico (favorevole con prescrizioni) di Hera S.p.A protocollo n. 147617 del 16/12/2015;

visto il parere favorevole con prescrizioni del Comune di Modena, prot. n. 179267 del 23/12/2015;

D – Prescrizioni e disposizioni

- 1) **E' autorizzato** il gestore della ditta **Fanton Arrigo S.r.l.**, con sede legale e impianto a Modena, via O. Respighi, **a scaricare** le acque reflue di dilavamento che ricadono nell'area di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti nella **nella pubblica fognatura di via Respighi**;
- 2) la ditta Fanton Arrigo S.r.l. è tenuta a comunicare all'ARPAE SAC di Modena, al comune di Modena e ad Hera S.p.A., l'avvenuta installazione dell'impianto chimico-fisico a valle del sedimentatore – disoleatore a servizio dell'area denominata superficie A nella relazione tecnica allegata all'istanza di autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/06;
- 3) lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di dilavamento deve rispettare continuamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura;

-
- 4) è vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena;
 - 5) i pozzetti di prelievo campioni posti a valle di ciascuno dei due impianti di depurazione, che trattano rispettivamente le acque reflue di dilavamento delle aree A e B, dovranno essere mantenuti accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché dovranno avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo;
 - 6) a cura del gestore della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima annuale alla pulizia dei pozzetti e delle vasche di separazione fanghi e oli a mezzo auto-spurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia dovrà essere conservata a cura del titolare dello scarico e dovrà essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
 - 7) la modifica sostanziale al sistema di raccolta, depurazione e smaltimento delle acque reflue ovvero l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi intervento e/o nuova o diversa attività;
 - 8) è fatto obbligo dare immediata comunicazione all'ARPAE SAC di Modena, al Comune di Modena ed al gestore di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

Allegato – RUMORE

DITTA FANTON ARRIGO S.R.L. - IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI MODENA, VIA O. RESPIGHI, 190

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447

A - Premessa normativa

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B – Parte descrittiva

La ditta Fanton Arrigo S.r.l., con sede legale e impianto a Modena, via O. Respighi, 190, svolge attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, costituiti principalmente da rottami ferrosi e non ferrosi.

Così come è descritto nella documentazione di valutazione di impatto acustico ambientale presentata dal richiedente ai sensi dell’art. 8, comma della L. 447/95, l’esercizio dell’attività produttiva comporta l’uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dalla pressa cesoia per alluminio, dai transiti e dalle operazioni di carico e scarico dei mezzi pesanti afferenti allo stabilimento (impianti e operazioni collocate in ambiente esterno) e dalla pressa cesoia per ferro (collocata all'interno del capannone principale);
- le attività produttive vengono esercitate esclusivamente in periodo di riferimento diurno (06:00 – 22:00) e mai prima delle 08:00 del mattino;

- l'area oggetto di intervento, posta a fianco della tangenziale Pasternak, si colloca in classe V “Aree prevalentemente industriali” con valore limite di immissione diurni e notturni rispettivamente pari a 70 dBA e 60 dBA;
- i ricettori residenziali più prossimi all'azienda sono costituiti da due palazzine a tre piani poste sul lato nord, a circa 40 m dal confine dell'attività. I ricettori, anch'essi posti a fianco della tangenziale Pasternak, si collocano in classe V “Aree prevalentemente industriali” con valore limite di immissione diurno pari a 70 dBA;
- i livelli sonori misurati sono compatibili con il rispetto del valore limite di zona in periodo diurno presso i ricettori residenziali e assicurano il rispetto del valore limite differenziale diurno presso i ricettori medesimi.

C- Istruttoria e pareri

Vista la documentazione di valutazione d'impatto acustico ambientale della ditta Fanton Arrigo S.r.l. presentata in allegato alla domanda di autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/06;

viste le cautele di tipo gestionale, riportate nella documentazione di impatto acustico ambientale della ditta Fanton Arrigo S.r.l., adottate dall'azienda al fine di minimizzare l'impatto acustico generato dalle proprie attività nei confronti dei ricettori residenziali presenti in prossimità dello stabilimento in parola;

visto il parere favorevole con prescrizioni espresso da ARPAE Sezione di Modena, Servizio Territoriale Distretto Area Centro – Modena con prot. n. 10356 del 09/06/2016, in merito alla documentazione tecnica prodotta nell'ambito del procedimento;

considerato che il suddetto parere di ARPAE evidenzia come la compatibilità dal punto di vista acustico dell'insediamento produttivo sia confermata a condizione che siano applicati gli interventi gestionali descritti nella documentazione tecnica presentata dal richiedente;

visto il parere favorevole con prescrizioni espresso dal Comune di Modena, prot. n. 89827 del 15/06/2016;

D - Prescrizioni e disposizioni

- 1) **il nulla osta ai soli fini acustici**, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo posto in via Respighi, 190 a Modena, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta Fanton Arrigo S.r.l., secondo la configurazione delle sorgenti sonore descritta nella documentazione di impatto acustico ambientale citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95;
- 2) le attività produttive devono essere esercitate esclusivamente in periodo di riferimento diurno (06:00 – 22:00), mai prima delle 08:00 del mattino;
- 3) l'attività di scarico e carico rottami ferrosi deve avvenire in prossimità della pressa cesoia per il ferro (in relazione denominata S1, collocata all'interno del capannone);
- 4) lo scarico dei rottami di alluminio deve avvenire in prossimità della pressa cesoia per alluminio (in relazione denominata S2, collocata nell'area cortiliva), mai per ribaltamento del cassone ma solo con l'ausilio di un ragno, posizionando il materiale a terra “con l'avvertenza di appoggiarlo e non lasciarlo cadere”. Tale operazione può essere effettuata per un massimo di 3 mezzi/giorno e ogni operazione avrà una durata dai 10 ai 15 minuti;
- 5) il carico dei cubi di alluminio ottenuti deve essere effettuato con l'ausilio di un ragno, in prossimità della pressa cesoia per alluminio (S2), per una quantità corrispondente ad 1 mezzo/giorno;

-
- 6) il numero massimo giornaliero di mezzi pesanti in ingresso ed in uscita dallo stabilimento vengono stimati in un numero di 30 “che entrano pieni ed escono vuoti” e in un numero di 10 “che entrano vuoti ed escono pieni”, per un totale di 80 transiti complessivi al giorno;
 - 7) in corso d’esercizio dovranno essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante;
 - 8) qualsiasi modifica nella configurazione delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d’impatto acustico citata in premessa o delle modalità di utilizzo delle stesse che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

IL DIRETTORE RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
DOTT. GIOVANNI ROMPIANESI

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

Da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Atto n. del.....

Data..... Firma.....

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.